

**La gestione del rischio industriale:
Dalla direttiva “Seveso I”
alla direttiva “Seveso quater”.**

Marcello Mossa Verre

Incidente rilevante

Un *evento* quale un'**emissione**, un **incendio** o un'**esplosione** di grande entità, dovuto a ***sviluppi incontrollati*** che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un ***pericolo grave, immediato o differito***, per la **salute umana** e/o per l'**ambiente**, all'**interno** o all'**esterno** dello stabilimento, e in cui intervengano **una o più *sostanze pericolose***.

Incidenti

Incidente rilevante

Un *evento* quale un'**emissione**, un **incendio** o un'**esplosione** di grande entità, dovuto a ***sviluppi incontrollati*** che si verificano durante l'attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un ***pericolo grave, immediato o differito***, per la **salute umana** e/o per l'**ambiente**, all'**interno** o all'**esterno** dello stabilimento, e in cui intervengano **una o più *sostanze pericolose***.

Incidente = Rilascio

In seguito ad un rilascio si possono verificare gli scenari incidentali seguenti:



INCENDI
ESPLOSIONI
DISPERSIONI DI SOSTANZE TOSSICHE

Gli effetti fisici che caratterizzano le relative conseguenze sono:



IRRAGGIAMENTO
SOVRAPPRESSIONE
CONCENTRAZIONE di sostanza tossica

ad essi sono correlati i DANNI a:



PERSONE
STRUTTURE
AMBIENTE



Con il termine rischio, secondo una definizione di uso comune, si intende un danno o un pericolo incerto, cioè del quale in generale non è precisabile né l'entità, né il tempo di accadimento.

In campo industriale, supposte note la frequenza di un determinato evento dannoso e le conseguenze di questo evento, si definisce rischio il prodotto della frequenza (assunta come probabilità di avere quelle determinate conseguenze) per queste conseguenze

Ciascuno di noi, per il fatto di vivere su questa terra, è soggetto, volente o nolente, a rischi di vario tipo, naturali ed artificiali. Ad es. il rischio di morte accidentale è complessivamente $\sim 5 \cdot 10^{-4}$ per anno, il che significa che su 100.000 abitanti in media in un anno ne muoiono 50 per incidenti di auto, cadute, scoppi di gas, incendi, ecc.

Ciascuno di noi, per il fatto di vivere su questa terra, è soggetto, volente o nolente, a rischi di vario tipo, naturali ed artificiali. Ad es. il rischio di morte accidentale è complessivamente $\sim 5 \cdot 10^{-4}$ per anno, il che significa che su 100.000 abitanti in media in un anno ne muoiono 50 per incidenti di auto, cadute, scoppi di gas, incendi, ecc.

Una persona che non volesse rischiare, e che quindi si sottraesse volontariamente a tutta una serie di rischi (auto, elettricità, ecc.), difficilmente riuscirebbe a ridurre il rischio di morte accidentale al di sotto di 10^{-5} per anno (per fulmini, altre cause naturali, ecc.).

Rischio Tecnologico

Rischi Specifici

Legati a fattori chimici e fisici che per loro natura possono danneggiare in tempi brevi o lunghi persone, cose ed ambiente. Eventi continui e molto frequenti con danni modesti

Rischi Convenzionali

Legati all'attività di lavoro, agli apparecchi, agli impianti presenti in tutti i settori industriali (si tratta prevalentemente di problemi di infortunistica). Eventi abbastanza frequenti con danni di media intensità che interessano una o più persone.

Rischi Potenziali di incidenti rilevanti

Derivanti da eventi anomali capaci di provocare incendi, esplosioni, rilasci di prodotti tossici dentro e fuori lo stabilimento. Frequenza molto bassa, danni gravissimi.

Rischio


Probabilità che l'incidente rechi un danno, correlato alle conseguenze prodotte


$$\text{Indice di Rischio} \rightarrow r = f \cdot m$$

- f = frequenza o probabilità di accadimento
- m = magnitudo delle conseguenze

$$r = f \cdot m \cdot v$$

- v = Vulnerabilità al danno del soggetto che lo subisce.





FREQUENZA DI MORTALITÀ DI PERSONE ADULTE (per tutte le cause)

INCIDENTI TOTALI

DEVIAZIONE STANDARD DELLA FREQUENZA DI INCIDENTI DA STATO A STATO

OBBIETTIVO DI RISCHIO INDIVIDUALE (= 10^{-5})
(Qualità dell'aria)

RISCHIO DI FOLGORAZIONE

OBBIETTIVO DEL RISCHIO INDIVIDUALE PER INCIDENTI NUCLEARI (NRC GUIDELINE 0.1% DEL RISCHIO DA INCIDENTI)

10^{-2}

RISCHIO DI MORTE PER CANCRO

10^{-3}

INCIDENTI D'AUTO

10^{-4}

10^{-5}

FULMINI. TORNADO E URAGANI

10^{-6}

10^{-7}

RISCHIO INDIVIDUALE PER ANNO

FREQUENZA DI MORTALITÀ DI PERSONE ADULTE (per tutte le cause)

INCIDENTI TOTALI

DEVIAZIONE STANDARD DELLA FREQUENZA DI INCIDENTI DA STATO A STATO

OBBIETTIVO DI RISCHIO INDIVIDUALE (= 10^{-5}) (Qualità dell'aria)

RISCHIO DI FOLGORAZIONE

OBBIETTIVO DEL RISCHIO INDIVIDUALE PER INCIDENTI NUCLEARI (NRC GUIDELINE 0.1% DEL RISCHIO DA INCIDENTI)

RISCHIO INDIVIDUALE PER ANNO

10^{-2}

RISCHIO DI MORTE PER CANCRO

10^{-3}

INCIDENTI D'AUTO

10^{-4}


10^{-5}

FULMINI. TORNADO E URAGANI

10^{-6}

ZONA DEI RISCHI D'INCIDENTI RILEVANTI

10^{-7}



La normativa

Dal 1982 ad oggi sono state emanate diverse direttive europee successivamente recepite in Italia

La normativa si pone il fine di assicurare livelli sempre più elevati di protezione della qualità dell'ambiente e della salute umana mediante un sistema coerente ed efficace di attività di prevenzione degli incidenti rilevanti

La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la Direttiva 82/501/CE **5 agosto 1982** nota come **Direttiva SEVESO**


Località in Lombardia dove il **10 luglio 1976** si verificò un grave incidente che interessò un'ampia area esterna allo stabilimento della Ditta ICMESA.



IL PRINCIPIO FONDAMENTALE

Dlgs 238/2005, Art.5. comma1

Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e l'ambiente



EVOLUZIONE NORMATIVA

La regolamentazione del rischio industriale è stata avviata a livello comunitario con la **Direttiva 82/501/CE** nota come **Direttiva Seveso**.

In Italia la **Direttiva Seveso** fu recepita con il **DPR 175 del 1988** che distingue due categorie di regolamentazione per le attività industriali che utilizzano determinate sostanze (notifica e dichiarazione a seconda dei quantitativi di dette sostanze).

Il gestore dell'impianto doveva in ogni caso predisporre per le autorità competenti un'analisi dei rischi e una stima delle possibili conseguenze in caso di incidente (Rapporto di sicurezza).

Con la **legge 137/97** fu introdotta per i **fabbricanti** l'obbligo di compilare delle schede di informazione per il pubblico sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento in caso di incidente, e per i sindaci il dovere di renderle note alla popolazione.

EVOLUZIONE NORMATIVA


Il quadro normativo sul rischio industriale è stato notevolmente innovato dal recepimento della direttiva comunitaria **96/82/CE (Seveso II)** avvenuto con **D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334**

“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”

La nuova direttiva si pone il fine di assicurare **livelli sempre più elevati** di **protezione della qualità dell'ambiente e della salute umana** in tutta la Comunità mediante un sistema più coerente ed efficace di prevenzione degli incidenti rilevanti.

Non è più l'attività industriale bensì la presenza di specifiche sostanze o preparati i quali sono individuati per categorie di pericolo e in predefinite quantità.

Schema normativo



ricapitolando

10 luglio 1976	Incidente di Seveso	
5 agosto 1982	Direttiva 82/501/EEC	I
9 dicembre 1996	Direttiva 96/82/EC	II
16 dicembre 2003	Direttiva 2003/105/EC	III
21 dicembre 2010	Proposta di revisione	
4 luglio 2012	Direttiva 2012/18/UE	IV

Gestore

Persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto (sostituisce il **fabbricante** " *chiunque sia responsabile di una attività industriale*" - direttiva Seveso)

Sostanze pericolose sostanze

Miscela o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente

All I

Stabilimento

Tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse

SOSTANZE PERICOLOSE

- Tossiche
- Infiammabili
- Comburenti
- Esplosive
- Pericolose per l'ambiente

I pittogrammi sono stati modificati dal Regolamento CLP



Il D.Lgs.334/99 classificava gli stabilimenti industriali in base ai quantitativi di sostanze pericolose presenti.

Direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e preparati pericolosi ha avuto numerose modifiche e 31 adeguamenti)

- Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 disciplina in particolare la **classificazione**, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (a cominciare dai criteri e metodi per stabilire la pericolosità)
- Decreto Legislativo 16 luglio 1998, n. 285 disciplina in particolare la classificazione, imballaggio ed etichettatura dei **preparati pericolosi** (criteri di pericolosità sulla base di pericolo e percentuale delle sostanze componenti il preparato)
- Direttiva 2009/2/CE della Commissione, recante 31 adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

(6) Il presente regolamento fa seguito a diverse dichiarazioni nelle quali la Comunità ha confermato l'intenzione di contribuire all'armonizzazione globale dei criteri di classificazione ed etichettatura non solo nell'ambito delle Nazioni Unite, ma anche recependo nel diritto comunitario i criteri del GHS concordati sul piano internazionale.

Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, «GHS»

**REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 18 dicembre 2006

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

REACH

Registration, **E**valuation, **A**uthorization of **CH**emicals

Impianto

Unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose.

Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto

Deposito:

Presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio

Incidente rilevante

Evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento ...che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose

Pericolo

Proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa .. esistente in uno stabilimento capace di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente

Rischio

Probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.

Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'**Allegato I**.

...**presenza di sostanze pericolose**: la presenza di queste, **reale o prevista**, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'**Allegato I**.

Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati, si applicano le disposizioni di cui all'**Articolo 5**.

Principio Generale valido per tutti i gestori

Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente

Impone il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza attraverso:

- Introduzione obbligatoria di un **Sistema di Gestione della Sicurezza** (SGS),
- Idonea pianificazione del territorio;
- Previsione del possibile verificarsi **dell'effetto domino**
(probabilità che un incidente rilevante e le sue conseguenze possano essere maggiori a causa del luogo e/o della vicinanza di altri stabilimenti);
- il coinvolgimento attivo della popolazione
(sia in sede di decisione di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali degli stessi che nella pianificazione esterna);
- un adeguato sistema ispettivo al quale dar luogo con cadenza annuale.

Analisi del D.Lgs 334/99
Campo di Applicazione (artt. 2, 5)

Esclusioni

- stabilimenti, impianti o depositi militari
- pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti
- trasporto di sostanze pericolose e deposito temporaneo intermedio su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea
- trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti in cui sono presente sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I
- attività delle industrie estrattive di cui al Dlgs 624/96, (prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione);
- discariche di rifiuti.
- trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario
- scali merci terminali di ferrovia individuati ...che svolgono in modo non occasionale le attività ivi menzionate,

Analisi del D.Lgs 334/99
Sistema di Gestione del Sicurezza (artt. 6,7,8)

Il nuovo sistema si articola nella **notifica**, nel **programma per la gestione della sicurezza** e nel **rapporto di sicurezza**.

Notifica (art. 6) :Compete al Gestore degli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I. Quindi, l'assoggettamento all'obbligo dipende dalle **sostanze effettivamente presenti**, ma fino ad un certo punto; infatti, il decreto si proietta anche verso il mondo delle ipotesi.

Si ricorda come per **presenza di sostanze pericolose**, il decreto intende *la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.*

**Analisi del D.Lgs 334/99
Sistema di Gestione del Sicurezza (artt. 6,7,8)**

Il **Gestore** deve trasmettere la notifica a Ministero dell'ambiente, Regione, Provincia, Comune, Prefetto, al **Comitato tecnico regionale (CTR)** entro:

- 180 gg.** prima di dare inizio alla costruzione di un nuovo stabilimento;
- **un anno** dalla data di entrata in vigore del nuovo D.Lgs in esame per gli stabilimenti preesistenti;
- 120 gg.** prima dell'inizio dell'attività per gli stabilimenti già autorizzati ex DPR175/1988 e per i quali, alla data di entrata in vigore del D.Lgs in esame, non sia stata ultimata la costruzione.

Se a seguito di modifiche dell'Allegato I o di modifiche dovute alle variazioni della direttiva, il gestore deve effettuare la notifica entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica o dal recepimento della disposizione comunitaria. Unitamente alla notifica è necessario inviare alle su indicate autorità le informazioni richieste dall'**Allegato V**.

Obblighi del Gestore

- 1) INVIARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI LA NOTIFICA E LA SCHEDA DI INFORMAZIONE PER LA POPOLAZIONE**
- 2) EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI E DIMOSTRARE DI AVERE ASSUNTO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADEGUATI. REDIGERE (per gli stabilimenti a maggior rischio) UN RAPPORTO DI SICUREZZA DA INVIARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI**
- 3) ATTUARE UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**

Analisi del D.Lgs 334/99
Sistema di Gestione del Sicurezza (artt. 6,7,8)

Per l'allegazione di eventuali certificazioni (es. **EMAS**, ...) viene lasciata facoltà di invio senza che a ciò corrisponda una reale semplificazione.

La **notifica** deve essere presentata come un'autocertificazione (L.15/1968) e contenere le seguenti informazioni (articolo 6, comma 2):

- a) Nome/Ragione sociale del gestore e indirizzo dello stabilimento
- b) Sede del domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
- c) Nome o Funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
- d) Notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
- e) Attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
- f) Ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

Analisi del D.Lgs 334/99 Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

Per promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti dove sono presenti **sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I** deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria **politica di prevenzione** degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il **sistema di gestione della sicurezza**, previa consultazione del **rappresentante della sicurezza di cui al decreto legislativo n.626 del 1994**.

Analisi del D.Lgs 334/99
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti

SGS

Sono stabilite, ***entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto***, linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza...


Il documento di Politica di prevenzione deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida definite

Il gestore degli stabilimenti dove sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3 integra il documento di prevenzione con il rapporto di sicurezza e si aggiunge alla notifica.

Il **Rapporto di Sicurezza** evidenzia che:

- a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
- b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri ed affidabili; per gli stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e di particolare interesse naturale (di cui all'articolo 14, comma 6), anche le misure complementari ivi previste;
- d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti al **Prefetto** gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.

La difesa in profondità




Dlgs 334/99

Seveso II

Modificato
con Dlgs
238/05

**ANALISI
DEL
RISCHIO**

**rapporto di
sicurezza**



Rappresentazione grafica degli effetti delle conseguenze



IRRAGGIAMENTO

- Elevata letalità (12,5 KW/mq)
- Inizio letalità (7,0 KW/mq)
- Lesioni irreversibili (5,0 KW/mq)
- Lesioni reversibili (3,0 KW/mq)



EFFETTO TOSSICO

- Lesioni irreversibili (IDHL)



Il rapporto di sicurezza è fondamentale anche ai fini della prevenzione dell'**effetto domino**. In ordine ad esso i gestori devono elaborare uno **studio di sicurezza** integrato dell'area. Anche il contenuto del rapporto di sicurezza sarà oggetto di apposito **Dm interministeriale (Ambiente, Interno, Sanità e Industria)**. Il decreto indicherà anche i criteri di valutazione del rapporto stesso. Fino a tale emanazione, sarà necessario basarsi su:

-stabilimenti esistenti: *Dpcm 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II;*

- stabilimenti nuovi e modifiche di stabilimenti esistenti di cui all'articolo 10: *punto 5, allegato A al Dm Ministro dell'interno 2 agosto 1984 e allegato I al Dpcm 31 marzo 1989 utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegata e integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II;*

- modifiche sostanziali che potrebbero comportare aggravamento del rischio: *Dm 13 maggio 1996.*

Analisi del D.Lgs 334/99 Rapporto di sicurezza

Il rapporto è inviato al **CTR** secondo la seguente tempistica:

- stabilimenti nuovi: prima dell'inizio dell'attività;
- stabilimenti esistenti: entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;
- stabilimenti esistenti e non soggetti al DPR 175/1988: entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;
- ogni volta che il gestore procede al riesame. Il riesame interviene ogni due anni sulla base del Dm previsto dall'articolo 7, comma 4. Però è necessario, comunque, procedervi ogni cinque anni o nei casi previsti dall'articolo 10 del nuovo decreto legislativo o ogniqualvolta il Ministero dell'ambiente lo richieda.

Poiché i dati riservati contenuti nel rapporto di sicurezza non possono essere rivelati al pubblico, il gestore può trasmettere alla regione una versione del rapporto priva di tali parti.

Analisi del D.Lgs 334/99 I Comitati tecnici regionali - CTR - (art. 21)

Fino all'emanazione della disciplina che le singole regioni adotteranno in attuazione dell'articolo 72, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i CTR svolgeranno le istruttorie per gli stabilimenti di cui all'articolo 8 e adotteranno il provvedimento conclusivo (entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni).

Gli atti dei CTR saranno trasmessi a:

Ministero dell'ambiente, Ministero dell'interno, Regione, Prefetto, Sindaco, al comando provinciale dei Vigili del fuoco (per l'applicazione della normativa antincendio) .

Un tecnico di fiducia del gestore partecipa all'attività istruttoria del CTR e il gestore stesso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato.

I nuovi stabilimenti soggetti al rapporto di sicurezza devono ottenere il **nulla osta di fattibilità** da parte del **CTR**. A tal fine, il gestore deve far pervenire un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere concessa in difetto del citato nulla osta.

A tale **nulla osta** segue il **parere tecnico conclusivo** rilasciato dal CTR entro i quattro mesi successivi alla presentazione del rapporto di sicurezza (definitivo, integrando eventualmente quello preliminare).

Verifica (istruttoria tecnica) del RAPPORTO DI SICUREZZA

a cura del Comitato Tecnico Regionale


Il CTR, istituito presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, è composto da funzionari dei seguenti Enti istituzionali:

- VVF
- ARPAT
- ISPESL
- DIREZIONE LAVORO
- REGIONE
- PROVINCIA
- COMUNE

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Istruttoria tecnica:

- esame tecnico, critico e ragionato del rapporto di sicurezza
- valutazione di completezza, congruenza, correttezza logica



- **piani interni:** sono adottati in osservanza della tempistica di cui all'articolo 11, comma 1. Per la sua redazione è fondamentale l'allegato IV. Il gestore deve trasmettere le relative informazioni al prefetto e alla provincia entro i suddetti termini.
- **piani esterni:** sono adottati dal prefetto sulla base delle informazioni di cui al punto precedente, previa consultazione della popolazione.

Lo stesso prefetto ne coordina l'attuazione.

Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia, al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile.

Verifica dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e dei Sistemi tecnici

- 1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
- 2) Regioni

Sia il Ministero che le Regioni si avvalgono per l'attività di verifica di Gruppi ispettivi composti da funzionari di:

- VVF
- ARPAT
- ISPESL

Art. 25 Misure di controllo

1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21, consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:

- a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
- b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
- c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato.³⁸

INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

La popolazione deve avere accesso al **rapporto di sicurezza** e allo **studio di sicurezza integrato**.

A garantire l'esercizio di tale diritto provvede la **Regione**, fatta salva la riservatezza.

Il Comune, dal canto suo, provvede a portare a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore, eventualmente rendendole più comprensibili.

Le informazioni sono riesaminate ogni tre anni; diffuse e aggiornate ogni volta che intervenga una modifica sostanziale ad impianti esistenti; a permanente disposizione del pubblico.

L'intervallo massimo fra due diffusioni, comunque, non può superare i cinque anni.

INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

La popolazione deve essere messa in condizione di esprimere il proprio **parere** per i progetti relativi a nuovi stabilimenti, a modifiche sostanziali di stabilimenti esistenti e alla creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.

Il parere (**non vincolante**) è espresso nell'ambito della **formazione dello strumento urbanistico** o del procedimento di **valutazione di impatto ambientale** eventualmente mediante la conferenza di servizi.

Le relative modalità saranno stabilite dalla regione o dal Ministero dell'ambiente in base alle specifiche competenze.

**Analisi del D.Lgs 334/99
Sanzioni (art.27); Controllo Urbanizzazione (art.14)**


Le **Sanzioni** Sono previste tutte a carico del "gestore".

Il **controllo dell'urbanizzazione** è tutto rimesso ad uno specifico decreto del Ministro dei lavori pubblici (i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria esprimeranno solo una intesa).

Il decreto dovrà essere emanato entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Stante l'importanza del provvedimento, si prevede il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio da esercitarsi entro i tre mesi dallo scadere del suo indicato semestre.

Pianificazione territoriale



SEVESO III o SEVESO quater?

La Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 24 luglio 2012

E' entrata in vigore il 13 agosto 2012

Gli Stati membri dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, dovranno attivare le necessarie procedure ed emanare atti legislativi ed amministrativi per rendere operativa la Direttiva a partire dal 1° giugno 2015

Perché una revisione?

L'introduzione del regolamento **CLP** che tiene conto di tutte le vie di esposizione possibili e fissa alcune categorie di tox acuta (1-4) e la mancata corrispondenza completa tra le due classificazioni ha reso necessario, agli occhi del legislatore, provvedere all'aggiornamento dei provvedimenti a valle che si rifacevano ancora alla normativa di classificazione delle sostanze e miscele 67/548/CE e 1999/45/CE (T+, T etc.) che sarà sostituita dopo un periodo transitorio.

PRINCIPALI NOVITA' (1/4)

Pur non modificando in maniera sostanziale gli obblighi dei gestori ed il relativo sistema dei controlli da parte delle Autorità competenti, la nuova Direttiva introduce significative novità:

- classificazione delle sostanze e delle miscele allineata al Regolamento CE n. 1272/2008 (regolamento CLP relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio);
- esplicita introduzione dell'obbligo di valutare tra i possibili scenari incidentali anche quelli derivanti da eventi naturali,

PRINCIPALI NOVITA' (2/4)

Maggiore informazione alla popolazione (chiara e comprensibile, tempestiva, “non-tecnica”, accessibile in forma elettronica)

... rafforzare i diritti dei cittadini che abitano nei pressi di stabilimenti rilevanti ai quali viene assicurato il diritto a ricevere informazioni chiare ed esaustive sullo stabilimento e.... diritto di consultazione in caso di insediamento di nuovi stabilimenti o di significative modifiche in stabilimenti esistenti.

.....necessità di mettere a punto un sistema efficiente di scambio di informazioni anche tra stati membri nell'evenienza di incidenti rilevanti: gli effetti di tali eventi non rispettano le frontiere e possono impattare con l'ambiente e la cittadinanza di diversi stati.

PRINCIPALI NOVITA' (3/4)

Ampliamento delle misure di controllo:
definizione a livello nazionale, regionale o locale di un piano di ispezione che interessi tutti gli stabilimenti soggetti, indicazione di frequenze minime di ispezione, adozione di procedure per le ispezioni ordinarie e straordinarie, coordinamento con altre misure di controllo.

PRINCIPALI NOVITA' (4/4)

La direttiva interviene in materia di scambio di informazioni e sistema informativo e sancisce l'obbligo per gli stati membri di trasmettere entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, una relazione quadriennale sull'attuazione della direttiva e di contribuire alla costituzione di una banca dati centralizzata che contenga, tra gli altri, l'analisi delle cause degli incidenti, gli insegnamenti tratti dagli incidenti e le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.

***Grazie e buon
proseguimento***

m.mossaverre@yahoo.it